



LE NUOVE FRONTIERE
DEL
DIRITTO DELLO SPORT

*I RAPPORTI
TRA LA
GIUSTIZIA
SPORTIVA
E QUELLA
STATALE*

GIUSTIZIA
SPORTIVA

GIUSTIZIA
STATALE

BREVI CENNI SULL'EVOLUZIONE DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA

La giustizia sportiva ha avuto solo di recente la consacrazione di «**argomento rilevante**» in sede di teoria generale del diritto.

Per semplicità, si può affermare che si è sviluppata su 5 periodi:

- tra il 1948 e la L. n. 91/1981
- tra il 1981 e 1996
- tra il 1996 e 2003
- tra il 2003 e il 2018
- dal 2019 ai giorni nostri

IL I PERIODO: *1948 -1981*

- Fino agli anni '50 lo sport non aveva ricevuto un riconoscimento accettabile da parte del legislatore e di conseguenza dalla dottrina e dalla giurisprudenza.
- L'interesse per lo sport era concentrato su ASPETTI STORICI (celebrazioni Olimpiadi) e su particolari vicende (attività sportiva come esimente per i danni procurati a terzi).
- Nel 1948 Massimo Severo Giannini pubblicò un articolo sull'autonomia dell'ordinamento sportivo che da un lato riprendeva la prospettazione, con qualche novità, di Santi Romano sugli ordinamenti settoriali e dall'altro sollecitava il legislatore ad un intervento che rivisitasse in modo organica la materia.
- Nella consolidata indifferenza della situazione, nel 1980 il mondo sportivo italiano fu sconvolto dalla vicenda del calcio scommesse: da qui fu rimeditato l'assetto organizzativo delle associazioni sportive e il rapporto di collaborazione tra queste e gli atleti.

IL I PERIODO: *1948 -1981*

- Con la L. 23 marzo 1981, n. 91 «Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti» si stabilì:
- che il rapporto tra associazione e atleta fosse qualificabile come rapporto di lavoro subordinato;
- che le società sportive potessero essere costituite anche come società per azioni senza fine di lucro.

IL II PERIODO: *1981 - 1996*

- La giurisprudenza offre consistenti contributi in ordine alla tutela giurisdizionale;
- Le vicende sportive iniziano ad interessare la Comunità europea;
- È intervenuta la vicenda relativa al caso BOSMAN in ordine alla libera circolazione dei lavoratori e, quindi, anche per i calciatori professionisti.
- Questo comportò la modifica della L. del 1981 che avvenne con la L. 18 novembre 1996, n. 586 che alterò la configurazione del rapporto di collaborazione come rapporto di lavoro subordinato e superò la configurazione classica delle società sportive come società per azioni senza fine di lucro.

IL III PERIODO: *1996 - 2003*

- Si affermano maggiormente il principio del pluralismo e della sussidiarietà.
- Intervenne il decreto Melandri (d.lgs. 23 luglio 1999 n. 242) che diede una nuova configurazione al CONI come Ente pubblico e alle Federazioni una qualificazione privatistica.
- Introdotto nuovo statuto del CONI con la previsione di una Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo sport.
- caso Catania: L. 17 ottobre 2003, n. 280 confermando l'autonomia dell'ordinamento sportivo e quindi dei mezzi di tutela dell'atleta che dovevano essere garantiti solo dall'ordinamento sportivo e eventualmente innanzi al TAR Lazio, sede di Roma.
- Da qui: pregiudiziale sportiva e vincolo sportivo.

IL IV PERIODO: 2003 - 2018

- Decreto Salvacalcio.
- Calciopoli 2006: la Corte di Giustizia Federale ha condotto la riforma dei sistemi di Giustizia sportiva all'interno dell'organizzazione delle Federazioni cui hanno fatto seguito una serie di interventi normativi culminati con il Codice della Giustizia Sportiva e dell'istituzione presso il CONI del Collegio di garanzia per lo sport e della Procura generale per lo sport.
- D.lgs. 9 gennaio 2008, n. 9 intitolato «Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei **diritti audiovisivi sportivi** e relativa ripartizione delle risorse»: il momento culmine per la rilevanza dello sport e la strumentalizzazione dell'evento sportivo che diventa lo spettacolo da seguire in televisione.

IL V PERIODO: 2019 - OGGI

- La Legge di bilancio del 2019 nell'impulso di cambiare tutte le materie suscettibili di manovra economica ha toccato anche l'ordinamento sportivo.
- Nel mese di ottobre 2018 era stato pubblicato un decreto legge (d.l. 5 ottobre 2018, n. 115), poi non convertito nei termini, con cui era stata deliberata dal Consiglio dei Ministri una modifica al sistema di Giustizia Amministrativa, che ora si trova sostanzialmente riproposta nei commi 647-649 della legge di bilancio 2019.
- Il legislatore ha ritenuto di porre rimedio alla improvvisa confusione che si era creata a seguito della pioggia di ricorsi (e conseguenti impugnative) di varie squadre (almeno sei) contro i **procedimenti di «ripescaggio»** avviati (e poi non conclusi) dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, per la formazione dell'organico delle Società partecipanti al campionato di Serie B.

IL V PERIODO: 2019 - OGGI

- La situazione che si era venuta a creare era complicata poichè quei **principi di celerità e snellezza**, che devono caratterizzare anche l'amministrazione della Giustizia Sportiva, erano stati vanificati:
- **tanto che si era giunti alla sgradevole conclusione che il campionato di Serie B non si sarebbe potuto regolarmente disputare.**
- In questo quadro si colloca quell'intervento del legislatore, ora riproposto, che tenta di ovviare all'inconveniente, con lo scopo, tra le altre cose, di evitare che il contenzioso ancora in corso nel mese di ottobre, tornato al primo grado endofederale, dovesse ripercorrere nuovamente tutta la filiera della giustizia sportiva.
- Ciò attraverso l'attribuzione di **una ulteriore materia di giurisdizione esclusiva in favore del giudice amministrativo.**

IL V PERIODO: 2019 - OGGI

- Il Tar Lazio ha visto così ulteriormente aumentare il proprio carico di lavoro (già oberato **dal numero delle materie che il legislatore gli ha conferito**) e questo si è riverberato **inevitabilmente** sulla tempestiva ed effettiva tutela del soggetto ricorrente.

Qual è il vero aspetto problematico?

- È l'individuazione della materia assegnata al Giudice Amministrativo (ammissione o alla esclusione dalle competizioni) fatta dal legislatore nell'intento di «arginare» gli inconvenienti del contenzioso che concerneva la materia del «ripescaggio» (cioè di quei procedimenti che le Federazioni (in part. FIGC) avviano al fine di raggiungere il numero determinato dalla stessa Federazione delle squadre ammesse al campionato (che non avevano meritato sul campo l'inserimento nel «format» del campionato)).
- Però questo diritto alla «ammissione» (o alla «esclusione») può estendersi anche ad altre fattispecie che certamente il legislatore non aveva in mente: ad esempio, al problema dell'ammissione in assenza di determinati requisiti, ovvero l'«esclusione» a seguito di sanzioni.

IL V PERIODO: *2019 - OGGI*

- La perplessità più consistente è, pertanto, rappresentata proprio dall'inciso, voluto dal legislatore, «... o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni **professionistiche**»: probabilmente si attribuirà a tale asserzione generica e indeterminata l'individuazione delle fattispecie «comunque» correlate alla ammissione o esclusione delle squadre da una competizione professionistica.
- In definitiva, quindi, la **giurisprudenza** dovrà farsi carico di attribuire un preciso significato alla locuzione «comunque incidenti».

IL V PERIODO: 2019 - OGGI

Aspetto di dettaglio....

È senz'altro da apprezzare che nella nuova formulazione della norma fortunatamente non è stata reiterata quella infelice disposizione che prevedeva che il **provvedimento cautelare monocratico avrebbe potuto essere impugnato**, con ricorso al Consiglio di Stato. Si ribadisce, subito dopo, la finalità fermamente voluta dal legislatore, specificando ancora una volta che «per le stesse controversie resta esclusa ogni competenza degli organi di giustizia sportiva». Ma, sull'argomento, il legislatore ritorna sui propri passi – tale circostanza non è assolutamente casuale – e avverte che, proprio per le materie più volte considerate (provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche), è confermata la possibilità che «lo Statuto e i regolamenti del CONI e conseguentemente delle Federazioni Sportive [...] prevedano organi di giustizia dell'ordinamento sportivo che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente decreto decidono tali questioni anche nel merito ed in unico grado e le cui statuizioni, impugnabili ai sensi del precedente periodi, siano rese in via definitiva entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato». Ed è singolare la disposizione susseguente perché si ribadisce, proprio in virtù della perentorietà del termine, che, decorso detto termine, il ricorso si ha per respinto; e si aggiunge, anche a rafforzare la statuizione punitiva sanzionata, che l'eventuale decisione sopravvenuta «è priva di effetto». Il rigetto del ricorso è impugnabile dinanzi al giudice amministrativo; il termine però, proprio per effetto della applicazione del rito abbreviato, sarà di trenta giorni. Ovviamente le norme ora specificate sono immediatamente applicabili e, come segnala la presente disposizione, si applicano «ai processi e alle controversie in corso». Si noti la scelta di dare «bruciante» efficacia alla norma; ed infatti, il termine per proseguire il giudizio non decorre dalla estinzione del procedimento in corso, ma dall'entrata in vigore della legge. Saranno comunque fatti salvi «gli effetti processuali e sostanziali della domanda», in virtù dell'esplicito richiamo all'art. 11, comma 4, del codice del processo amministrativo.

D.L. 220/2003
(DECRETO
SALVACALCIO)

Articolo 1
Principi generali


1. La Repubblica riconosce e favorisce l'**autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale**, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale.
2. I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al **principio di autonomia**, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.

D.L. 220/2003

*(DECRETO
SALVACALCIO)*

Articolo 2 Autonomia dell'ordinamento sportivo

- 1. In applicazione dei principi di cui all'articolo 1, **è riservata all'ordinamento sportivo** la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:
 - a) il corretto svolgimento delle attività sportive ed agonistiche;
 - b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive;
 - c) l'ammissione e l'affiliazione alle federazioni di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati;
 - d) l'organizzazione e lo svolgimento delle attività agonistiche non programmate ed a programma illimitato e l'ammissione alle stesse delle squadre ed atleti.



Una interpretazione meramente letterale delle disposizioni potrebbe indurre ad affermare che ciò che **esce dalla porta** tramite l'art. 1, comma 2, **rientra dalla finestra** con il successivo art. 2: sembra una contraddizione ?!


D.L. 220/2003
(DECRETO
SALVACALCIO)

Pregiudiziale sportiva

Articolo 3
Norme sulla giurisdizione e disciplina
transitoria

1. **Esauriti i gradi della giustizia sportiva** e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, **è disciplinata dal codice del processo amministrativo**. In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle **clausole compromissorie** previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'articolo 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91.

GIUSTIZIA SPORTIVA




contenzioso
TECNICO



contenzioso
DISCIPLINARE



contenzioso
AMMINISTRATIVO



contenzioso
ECONOMICO –
PATRIMONIALE

Competenza **ESCLUSIVA**

Ordinamento sportivo:

- contenzioso tecnico

Ordinamento statale:

- interessi di fatto

CONTENZIOSO TECNICO

Cassazione civile sez. un.,
26/10/1989, n. 4399

Con riguardo alle decisioni che le federazioni sportive ed i loro organi di giustizia sportiva adottino in sede di verifica dei risultati delle competizioni agonistiche, facendo applicazione **delle regole tecniche emanate dall'ordinamento federale**, deve escludersi la possibilità di sindacato giurisdizionale, sia davanti al giudice ordinario che davanti al giudice amministrativo, con la conseguenziale affermazione del difetto assoluto di giurisdizione rispetto alla domanda rivolta ad ottenere tale sindacato, **considerato che dette regole integrano norme interne dell'ordinamento sportivo, non rilevanti per l'ordinamento generale**, e che, pertanto, in relazione alla loro applicazione, le posizioni degli interessati **non sono qualificabili né come diritti soggettivi, né come interessi legittimi**.

ai tesserati è preclusa la possibilità di adire gli organi di giustizia statale per la tutela di interessi connessi all'esercizio dell'attività sportiva

Competenza **ESCLUSIVA**

Ordinamento sportivo:

- contenzioso **economico-patrimoniale:**
vincolo sportivo

Ordinamento statale:

- clausole arbitrali

A Venn diagram with two overlapping light blue circles. The left circle is titled 'Ordinamento sportivo:' and contains two bullet points: '• contenzioso disciplinare' and '• contenzioso amministrativo'. The right circle is titled 'Ordinamento statale:' and contains one bullet point: '• situazioni soggettive rilevanti per l'ordinamento della Repubblica'. The circles overlap in the center.

Ordinamento sportivo:

- contenzioso **disciplinare**
- contenzioso **amministrativo**

Ordinamento statale:

- situazioni soggettive rilevanti per l'ordinamento della Repubblica

*SITUAZIONI
GIURIDICO
SOGETTIVE
RILEVANTI PER
L'ORDINAMENTO
DELLA REPUBBLICA*

TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, 19 marzo 2008, n.
2472

Il **concetto di autonomia** dell'ordinamento sportivo nazionale, (richiamato dall'art. 1, comma 1, d.l. 19 agosto 2003, n. 220, convertito con l. 17 ottobre 2003, n. 280), **si traduce** nella **inibizione per l'ordinamento giuridico statale di interferire** con le proprie regole e i propri strumenti attuativi in un ambito normativamente riservato ad altro ordinamento coesistente (nella specie, quello sportivo), ma **a condizione** che gli atti e le pronunce in detto ambito intervenuti in esso esauriscano i propri effetti. Tale situazione **non** ricorre allorché la materia del contendere **è costituita da valutazioni e apprezzamenti personali contenuti in un provvedimento disciplinare; apprezzamenti e valutazioni che, a prescindere dalla qualifica professionale rivestita dal soggetto destinatario degli stessi e del settore nel quale egli ha svolto la sua attività, **investono con immediatezza diritti fondamentali** dello stesso in quanto uomo e cittadino, con conseguenze lesive della sua onorabilità e negativi, intuitivi riflessi nei rapporti sociali**. Verificandosi questa ipotesi non si può negare al destinatario degli apprezzamenti l'accesso a colui che di dette vicende è il giudice naturale.

*TUTELA DINNANZI
AL GIUDICE
STATALE NEL
CONTENZIOSO
DISCIPLINARE*

Corte Costituzionale – 11.2.2011,
n. 49

La Corte ha ristretto la
giurisdizione del g.a.
alla tutela risarcitoria
escludendo la
possibilità di
intervenire cassando
l'atto sanzionatorio

Non è incostituzionale l'art. 2 nella parte in cui riserva **al solo giudice sportivo** la competenza a decidere le controversie aventi ad oggetto **sanzioni disciplinari** (diverse da quelle tecniche) inflitte ad atleti, tesserati, associazioni e società sportive

sottraendole al sindacato del giudice amministrativo, anche ove i loro effetti superino l'ambito dell'ordinamento sportivo, incidendo su diritti soggettivi e interessi legittimi

poiché, laddove incidano su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento giuridico statale, **il G.A. può risarcire il danno avendo giurisdizione esclusiva**

quindi, **il G.A. può conoscere, nonostante la riserva a favore della giustizia sportiva, delle sanzioni disciplinari, in via **incidentale e indiretta**, al fine di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria proposta dal destinatario della sanzione.**

L'esplicita esclusione della diretta giurisdizione sugli atti attraverso i quali sono state irrogate le sanzioni disciplinari - posta a tutela dell'autonomia dell'ordinamento sportivo - consente comunque a chi lamenti la lesione di una situazione soggettiva giuridicamente rilevante, di agire in giudizio per ottenere il conseguente risarcimento del danno.

*TUTELA DINNANZI
AL GIUDICE
STATALE NEL
CONTENZIOSO
DISCIPLINARE*

Corte Costituzionale – 11.2.2011,
n. 49

La Corte ha ristretto la
giurisdizione del g.a.
alla tutela risarcitoria
escludendo la
possibilità di
intervenire cassando
l'atto sanzionatorio

Non è fondata, in riferimento agli art. 3, 103 e 113 cost., la q.l.c. dell'art. 2 commi 1 lett. b) e 2 d.l. 19 agosto 2003 n. 220, conv., con modificazioni, in l. 17 ottobre 2003 n. 280, nella parte in cui riserva al solo giudice sportivo la competenza a decidere le controversie aventi ad oggetto **sanzioni disciplinari**, diverse da quelle tecniche, inflitte ad atleti, tesserati, associazioni e società sportive, sottraendole al sindacato del giudice amministrativo, anche ove i loro effetti superino l'ambito dell'ordinamento sportivo, incidendo su diritti soggettivi e interessi legittimi. Tali norme, infatti, devono essere interpretate nel senso che laddove il provvedimento adottato dalle federazioni sportive o dal Coni abbia incidenza anche su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento giuridico statale, la domanda volta ad ottenere non la caducazione dell'atto, ma il conseguente risarcimento del danno, debba essere proposta innanzi al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, non operando alcuna riserva a favore della giustizia sportiva, innanzi alla quale la pretesa risarcitoria nemmeno può essere fatta valere. In particolare, quindi, il g.a. può conoscere, nonostante la riserva a favore della giustizia sportiva, delle sanzioni disciplinari inflitte a società, associazioni ed atleti, in via **incidentale e indiretta**, al fine di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria proposta dal destinatario della sanzione. In tali fattispecie l'esplicita esclusione della diretta giurisdizione sugli atti attraverso i quali sono state irrogate le sanzioni disciplinari - posta a tutela dell'autonomia dell'ordinamento sportivo - consente comunque a chi lamenti la lesione di una situazione soggettiva giuridicamente rilevante, di agire in giudizio per ottenere il conseguente risarcimento del danno.

*TUTELA
DINNANZI AL
GIUDICE STATALE
NEL
CONTENZIOSO
DISCIPLINARE*

Corte Costituzionale, 25.6.2019, n. 160

La Corte conferma la
correttezza
dell'attribuzione della
giurisdizione al g.a. della
tutela risarcitoria
lasciando al solo g.s. la
possibilità di intervenire
cassando l'atto
sanzionatorio

L'ordinamento sportivo ha **natura originaria e autonoma**, presentando i tradizionali caratteri di un ordinamento giuridico (plurisoggettività, organizzazione e normazione propria).

In tale ottica, eventuali collegamenti con l'ordinamento statale, **allorché i due ordinamenti entrino reciprocamente in contatto per intervento del legislatore, devono essere disciplinati bilanciando l'autonomia dell'ordinamento sportivo con il rispetto delle altre garanzie costituzionali che possono venire in rilievo,**

fra le quali vi sono il diritto di difesa e il principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, presidiati dagli **artt. 24,103 e 113 Cost.**

A questo riguardo è dunque possibile **giustificare scelte legislative che, senza comportare un sacrificio completo della garanzia della protezione giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, la conformino in modo da evitare intromissioni con essa «non armoniche».**

...le sentenze del G.A. *dimezzato*

*TUTELA
DINNANZI AL
GIUDICE STATALE
NEL
CONTENZIOSO
DISCIPLINARE*

Corte Costituzionale, 25.6.2019, n. 160

L'ordinamento sportivo ha **natura originaria e autonoma**, presentando i tradizionali caratteri di un ordinamento giuridico (plurisoggettività, organizzazione e normazione propria). Nel quadro della struttura pluralista della Costituzione, orientata all'apertura dell'ordinamento dello Stato ad altri ordinamenti, anche il sistema dell'organizzazione sportiva, in quanto tale e nelle sue diverse articolazioni organizzative e funzionali, trova protezione nelle previsioni costituzionali che riconoscono e garantiscono i diritti dell'individuo, non solo come singolo, ma anche nelle formazioni sociali in cui si esprime la sua personalità ([art. 2 Cost.](#)) e che assicurano il diritto di associarsi liberamente per fini che non sono vietati al singolo dalla legge penale (art. 18). Conseguentemente, eventuali collegamenti con l'ordinamento statale, **allorché i due ordinamenti entrino reciprocamente in contatto per intervento del legislatore, devono essere disciplinati bilanciando l'autonomia dell'ordinamento sportivo con il rispetto delle altre garanzie costituzionali che possono venire in rilievo**, fra le quali vi sono il diritto di difesa e il principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, presidiati dagli [artt. 24, 103 e 113 Cost.](#) A questo riguardo è dunque possibile **giustificare scelte legislative che, senza comportare un sacrificio completo della garanzia della protezione giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, la conformino in modo da evitare intromissioni con essa "non armoniche"**. (Nella specie, la Corte ha reputato non irragionevole il bilanciamento effettuato dal legislatore con l'art. 2, commi 1, lett. b), e 2, del d.l. n. 220 del 2003, conv., con modif., nella [legge n. 280 del 2003](#), in base al quale, **nelle controversie aventi per oggetto sanzioni disciplinari sportive, è possibile proporre domanda di risarcimento del danno al giudice amministrativo, mentre resta sottratta alla sua giurisdizione la tutela di annullamento, riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo**).

*TUTELA
DINNANZI AL
GIUDICE STATALE
NEL
CONTENZIOSO
DISCIPLINARE*

Corte Costituzionale, ord. 23 febbraio
2021, n. 4851

Conferma le precedenti pronunce:


Nelle controversie con oggetto sanzioni disciplinari sportive che incidano su situazioni soggettive rilevanti per l'ordinamento statale la proponibilità della domanda risarcitoria avanti al giudice amministrativo in via esclusiva continua a negare a quella giurisdizione lo svolgimento di una tutela diretta di annullamento, in conformità alla più ampia

“previsione di una diversificata modalità di tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi”;

ma al contempo le conferisce il potere di esplicazione di una forma di “tutela per equivalente, per quanto diversa rispetto a quella di annullamento in via generale assegnata al giudice amministrativo” che risulta


“in ogni caso idonea... a corrispondere al vincolo costituzionale di necessaria protezione giurisdizionale dell'interesse legittimo... frutto infatti del non irragionevole bilanciamento operato dal legislatore fra il principio costituzionale di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale e le esigenze di salvaguardia dell'autonomia dell'ordinamento sportivo – che trova ampia tutela negli artt. 2 e 18 Cost. -... che lo ha indotto... ad escludere la possibilità dell'intervento giurisdizionale maggiormente incidente su tale autonomia”

*TUTELA DINNANZI
AL GIUDICE
STATALE NEL
CONTENZIOSO
DISCIPLINARE
(PERPLESSITÀ)*





Per gli organi della giustizia sportiva occorre assicurare, oltre alla competenza e all'esperienza dei soggetti chiamati ad esercitare le relative funzioni, la loro **assoluta terzietà e indipendenza**. Oggi il sistema è conformato nel senso che i giudici sono nominati dalle Federazioni, i cui provvedimenti potranno formare oggetto di impugnative che saranno decise da quei giudici. La FIGC aveva tentato di risolvere il problema, con l'istituzione della Commissione di garanzia, composta in maniera specchiata che aveva la funzione di nominare i giudici sportivi. Poi questa competenza fu «degradata» all'emanazione di un parere sui requisiti e la nomina ritornò al Consiglio Federale.



In tal modo può apparire dubbio il carattere di terzietà funzionale, che deve essere proprio di ogni giudice, anche di quelli che esercitano – come nel caso della giustizia sportiva – una giustizia di tipo associativo, che opera secondo gli schemi del diritto privato, come ha più volte affermato la Corte di Cassazione, e ciò perché l'organo competente a dirimere la controversia deriva la sua legittimazione a decidere da una delle parti in causa (Pasquale de Lise, Presidente emerito del Consiglio di Stato, 2016)

*TUTELA DINNANZI
AL GIUDICE
STATALE NEL
CONTENZIOSO
AMMINISTRATIVO*

Tesseramento,
affiliazione,
partecipazione a
campionati:
in considerazione della
prevalente rilevanza
economica delle
questioni

Sulle delibere degli
organi federali del
Coni per vizi di
legittimità: conformità
alle regole interne

Giudice
sportivo

tutela specifica

Giudice
Statale (G.A.)

tutela specifica
e per
equivalente

annullamento

Natura della
decisione
sportiva

NATURA PUBBLICISTICA DEGLI ATTI DEGLI ORGANI FEDERALI



anche se emanati da
soggetti di diritto
privato come sono le
Federazioni

ART. 23 STATUTO CONI

Ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni e integrazioni, oltre quelle il cui carattere pubblico è espressamente previsto dalla legge, **hanno valenza pubblicistica esclusivamente le attività delle Federazioni sportive nazionali** relative:

- 1) all'ammissione e all'affiliazione di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati;
- 2) alla revoca a qualsiasi titolo e alla modificazione dei provvedimenti di ammissione o di affiliazione;
- 3) al controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici;
- 4) all'utilizzazione dei contributi pubblici;
- 5) alla prevenzione e repressione del doping, nonché le attività relative alla preparazione olimpica e all'alto livello, alla formazione dei tecnici, all'utilizzazione e alla gestione degli impianti sportivi pubblici.

NATURA
ARBITRALE O
GIUSTIZIALE DELLE
DECISIONI
SPORTIVE NEL
CONTENZIOSO
AMMINISTRATIVO

Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo sport

Alta Corte di Giustizia Sportiva, n.
2 del 11.2.2011

ora Collegio di Garanzia presso il Coni

È noto che il **principio di proporzionalità** deve essere applicato anche dall'Autorità amministrativa. Nondimeno, in via generale, tale compito spetta alle Amministrazioni operative, chiamate alla diretta gestione dell'interesse pubblico loro confidato, che agiscono sotto l'eventuale controllo dell'Autorità giudiziaria. Questa, a sua volta, di fronte all'eccezione di violazione del principio comunitario di proporzionalità, può, in caso di dubbio, proporre la questione pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE (ex art. 234 del TCE). Tale facoltà è preclusa a questa Alta Corte: **le sue funzioni, infatti, pur essendo giustiziali, non la connotano come organo propriamente giurisdizionale** (se così fosse, infatti, sarebbe stato violato, con la sua istituzione, il divieto costituzionale di istituire giudici speciali). Essa **resta, pertanto, un organo di amministrazione (le sue decisioni sono ricorribili innanzi il Giudice amministrativo), seppure – si ripete – in funzione giustiziale e in posizione di particolare indipendenza e assoluta imparzialità.**

Natura giustiziale

*NATURA
ARBITRALE O
GIUSTIZIALE DELLE
DECISIONI
SPORTIVE NEL
CONTENZIOSO
AMMINISTRATIVO*

TAR Lazio, Roma, Sez. I ter, 22 agosto
2017, n. 9385

Le decisioni dell'organo di giustizia di ultima istanza (ora, il Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il CONI) devono essere inquadrate, a giudizio di questo collegio, entro il paradigma dei **ricorsi gerarchici impropri**.

Il ricorso avverso le decisioni degli organi di giustizia federale, infatti, non trae il suo fondamento da alcun rapporto gerarchico essendo, invece, previsto e disciplinato dalle norme del codice della giustizia sportiva quale forma di tutela giustiziale esperibile all'interno dell'ordinamento sportivo ed espressione del potere di autodichia, nella specie, riconosciuto al CONI, quale potere di decidere da sé, in veste neutrale ed imparziale, le controversie rimesse alla propria competenza.

Natura giustiziale

*NATURA
ARBITRALE O
GIUSTIZIALE DELLE
DECISIONI
SPORTIVE NEL
CONTENZIOSO
AMMINISTRATIVO*

Ciò posto, con riguardo all'impugnazione delle decisioni del Collegio di Garanzia, mutuando la problematica sorta in materia di impugnazione delle decisioni sul ricorso gerarchico, le tesi che si contendono il campo sono:

a) la **tesi dell'assorbimento**, secondo cui la decisione definitiva sostituisce, assorbendolo, il provvedimento impugnato, con la conseguenza che: il ricorso giurisdizionale può essere proposto solo nei confronti della decisione in sede gerarchica; soggetto passivamente legittimato è solo l'organo che ha adottato tale ultima decisione; l'organo che ha adottato il provvedimento impugnato è legittimato, al più, ad intervenire ad opponendum;

b) la **tesi dell'accessione**, in base alla quale in caso di rigetto del ricorso la decisione "accede" al provvedimento impugnato rendendolo definitivo. La decisione, secondo tale prospettazione, non avrebbe capacità lesiva autonoma rispetto al provvedimento sottostante che rimarrebbe il vero oggetto del ricorso davanti al giudice amministrativo, dove soggetto passivamente legittimato sarebbe, dunque, unicamente l'organo che ha adottato il provvedimento base impugnato;

c) la **tesi dell'autonomia**, infine, secondo cui il provvedimento base e la decisione del ricorso amministrativo sono due provvedimenti distinti dotati di propria autonomia ed espressione di poteri diversi, l'uno di natura amministrativa, l'altro di natura giustiziale.

Il Tar Lazio seguendo la tesi dell'assorbimento ha ritenuto

ammissibile il ricorso proposto avverso la sola decisione del Collegio di Garanzia

ciò consente all'adito organo giurisdizionale di pronunciarsi, contestualmente, sia sui vizi del provvedimento impugnato sia su quelli che attengono esclusivamente la decisione del ricorso gerarchico

Tant'è che le **censure** mosse dal ricorrente investono non solo l'illegittimità del **provvedimento** che ha disposto la sua cancellazione dal registro delle società sportive, ma la stessa **legittimità della decisione** che, con proprio e ulteriore percorso argomentativo, quel provvedimento ha ritenuto essere legittimo, si è addivenuti così alla pronuncia di rigetto del ricorso.

D.L. 220/2003
(DECRETO
SALVACALCIO)

Articolo 3
Norme sulla giurisdizione e
disciplina transitoria

....dopo la Pregiudiziale sportiva



Sono in ogni caso riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed alla competenza funzionale inderogabile del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, **le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche. Per le stesse controversie resta esclusa ogni competenza degli organi di giustizia sportiva,**

fatta salva la possibilità che lo statuto e i regolamenti del CONI e conseguentemente delle Federazioni sportive prevedano organi di giustizia dell'ordinamento sportivo che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto decidono tali questioni anche nel merito ed in unico grado e le cui statuizioni, impugnabili ai sensi del precedente periodo, siano rese in via definitiva entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato.

Con lo spirare di tale termine il ricorso all'organo di giustizia sportiva si ha per respinto, l'eventuale decisione sopravvenuta di detto organo è priva di effetto e i soggetti interessati possono proporre, nei successivi trenta giorni, ricorso dinanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio.

Giurisdizione esclusiva del G.A. – competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio le controversie aventi ad oggetto provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche.

Il ricorso al g.a. ha costituito il rimedio decisivo a fronte della contraddittorietà delle decisioni del giudice sportivo.

Viene meno la pregiudiziale sportiva:
è l'eccezione alla regola del previo esaurimento dei gradi della giustizia sportiva.



È giusto trattare l'esclusione da un campionato diversamente da come si regola una sanzione disciplinare espulsiva che possono essere ugualmente rilevanti?



Questo non potrebbe minare l'autorevolezza del sistema della giustizia sportiva (complessivamente inteso)?



O, quantomeno, tutto ciò è coerente?